

STUDIO NOTAIO ENRICO MASINI

Peschiera Borromeo - Via Gramsci 13
Tel: 02-55303678 Fax: 02-55301493

N. 8437 di Rep.

N. 4832 Progr.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette aprile duemilasedici

27 aprile 2016

In Milano, via Giuseppe Sacchi n. 3.

Davanti a me Dottor **ENRICO MASINI** Notaio in Peschiera Borromeo, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparse le signore:

KOURBATOVA OLGA,
cittadina italiana;

ROMANO OMERETTA,
cittadina italiana, e

YUDINA LARISA,
cittadina italiana.

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono:

1) E' costituita tra esse comparenti una associazione senza fini di lucro denominata:

"STRAVINSKY RUSSKIE MOTIVI"

L'Associazione ha sede in Milano; si indica quale indirizzo nell'ambito del Comune di Milano, via Ferrante Aporti n. 28.

2) Lo scopo dell'associazione, le norme sull'ordinamento, i suoi organi e l'amministrazione sono contenuti nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.

3) Il patrimonio dell'associazione sarà costituito dalle quote associative e da ogni altra elargizione ordinaria e straordinaria, fatta a favore dell'associazione.

4) Per l'iscrizione all'associazione ciascun associato dovrà versare la quota che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per l'anno in corso verrà stabilita nella prima riunione.

5) Gli organi della associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

6) Le comparenti, previa determinazione di affidare l'amministrazione dell'associazione a un Consiglio Direttivo composto da tre membri, nominano a comporre il primo Consiglio Direttivo per la durata di anni 5 (cinque), con la carica affianco di ciascuna di esse segnata le signore:

- **YUDINA LARISA,**
Presidente;
- **KOURBATOVA OLGA,**
Consigliere, e


Registrato all'Agenzia
delle Entrate
Ufficio di MILANO 2

il 29/04/2016

n. 22342

serie 1T

Euro 245,00



- ROMANO OMBRETTA,

Consigliere, Segretario - Tesoriere.

7) Spese e tasse, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Questo atto è stato da me notaio letto alle comparenti unitamente all'allegato e viene sottoscritto alle ore 12,30

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio l'atto occupa di un foglio, una pagine intera e parte di questa fin qui

F.to Kourbatova Olga

F.to Romano Ombretta

F.to Yudina Larisa

F.to ENRICO MASINI

Allegato "A" al n. 8437/4832 di Repertorio

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione culturale denominata:

"STRAVINSKY RUSSKIE MOTIVI".

Art. 2. L'associazione ha sede nel Comune di Milano, via ferrante Aporti n. 21 e può istituire uffici anche in altre località; nell'ambito del Comune di Milano l'indirizzo potrà essere variato con decisione del Consiglio Direttivo che in tal caso ha anche la facoltà di modificare lo Statuto.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3. L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla Legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. L'associazione è apolitica e si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere e favorire in Italia la diffusione della cultura russa attraverso la musica, il ballo, la letteratura e ogni forma di tradizione e cultura;
- collaborare con le comunità russe in Italia, attivando tutte le risorse istituzionali e sviluppando rapporti sociali;
- mantenere e sviluppare i legami con il proprio paese d'origine, lingue e cultura;
- promuovere in tutti i modi la migliore conoscenza e comprensione del popolo russo, sviluppando il dialogo e le amicizie tra i due popoli, quello di origine e di adozione.

A tal fine l'associazione si propone di:

- organizzare e gestire servizi di formazione e istruzione musicale rivolti ad associati e loro familiari o conviventi;
- organizzare e gestire servizi di formazione e istruzione di ballo rivolti ad associati e loro familiari o conviventi;
- organizzare eventi letterari anche con la partecipazione di letterati russi, rivolti ad associati e loro familiari o conviventi;
- studiare e diffondere testimonianze dell'eredità culturale dei connazionali in Italia;
- organizzare e promuovere attività di beneficenza;
- appoggiare e sviluppare azioni comuni con enti e organismi governativi e non governativi in Russia e in Italia e con associazioni di comunità russe in altri paesi.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione ha diritto di fornire una serie di servizi a pagamento. Le risorse derivanti dal rimborso delle spese sostenute nel fornire questi servizi faranno parte del fondo comune dell'associazione e verranno utilizzate per gli scopi dell'attività dell'Associazione stessa e per il pagamento delle prestazioni delle persone che hanno prestato i propri servizi all'associazione.

A tale fine l'associazione provvederà a contattare i collaboratori e le scuole atte a servire il suddetto servizio.

Gli associati avranno diritto di frequentare i corsi di musica, canto, ballo, letterari organizzati dall'associazione ad un costo favorevole per la loro stessa figura di associati.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

DURATA

Art. 5. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo dopo delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ASSOCIATI

Art. 6. Possono far parte dell'associazione:

- tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, ideologia e religione;
 - tutte le società a condizione che siano iscritte da almeno due anni nei registri della Camera di Commercio competente.
- Eccezioni potranno essere ammesse con delibera motivata del Consiglio assunta all'unanimità dei componenti quando ricorrano gravi motivi.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono rivolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella

persona di un loro rappresentante.

Art. 7. Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio. I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande di ammissione quale associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8. Tutti gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 9. - Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salvo le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 10. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'uno gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, entro il 31 agosto. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il so-

cio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Dopo i 30 (trenta) giorni di tempo per presentare eventuale ricorso all'Assemblea, il socio si può considerare espulso a tutti gli effetti e stralciato dal libro soci.

Il Consiglio Direttivo redige un elenco entro il terzo mese dell'anno di chi non ha rinnovato la quota sociale annuale. Predispose le lettere ai soci morosi in cui ne sollecita il versamento entro i 60 (sessanta) giorni, avvisando che in caso di mancato pagamento inizierà l'iter di espulsione dall'Associazione.

La perdita, per qualsiasi caso della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12. - Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei Soci;
- 2) il consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
- 5) il Collegio dei Garanti (se nominato).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13. - L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14. L'assemblea dei Soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 10 per cento dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15. Possono intervenire in Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascuno spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto atti-

vo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente al socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 16. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede Ordinaria

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- c) eleggere i Componenti del Collegio dei Revisori dei conti (se previsto);
- d) eleggere i Componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- e) eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- g) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- h) approvare il rendiconto economico-finanziario di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

In sede Straordinaria

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17 - L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio. Il presidente nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza del 10% dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. - L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto, l'Assem-

blea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei partecipanti.

Art. 19. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 7 (sette) giorni dopo l'approvazione nella sede sociale o inoltrate via e-mail agli stessi.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 (cinque) anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri secondo quanto deliberato dall'assemblea. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino ad elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segretario ed un Tesoriere.

Il presidente del Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto. Esso ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio. In caso di assenza o impedimento improvviso del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio.

La rappresentanza dell'Associazione potrà inoltre essere attribuita mediante delega del Consiglio, per uno o più atti, anche ad alcuni dei suoi membri.

Art. 21. - Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione. In particolare:

a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;

b) provvede alla nomina del segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati; ha la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di

- quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune degli associati;
- d) assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - e) può convocare l'assemblea generale dell'associazione;
 - f) propone l'importo delle quote sociali;
 - g) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - h) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - i) predisposizione di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - l) la redazione ed approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - m) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - n) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;

Art. 22. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione e tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri. In questo caso il Presidente, o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SECRETARIO E TESORIERE

Art. 24. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti o ordinativi. Provvede inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 25. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 26. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 27. - L'assemblea generale può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti, costituita da uno a tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 28. - L'assemblea generale può eleggere un Collegio dei Garanti, formato da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 29. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto

dell'attività istituzionale;

- Prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;

- Contributi derivanti da convenzioni;

- Contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

Art. 30. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 31. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe, o a fini di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni vigenti in materia.

F.to Kourbatova Olga

F.to Romano Ombretta

F.to Yudina Larisa

Copia in 6 fogli, conforme all'originale
in più fogli munito delle prescritte firme, in
carta libera per gli usi di legge.

Dal mio ufficio, il 26 maggio 2016.....

→

Enrico Masini



RS